

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 27 settembre 2023 presso la sede della società Farmavaldarno S.p.A., in via C. Pisacane n. 33/37 a Figline e Incisa Valdarno (FI), si sono incontrati

- la società **Farmavaldarno S.p.A.** (di seguito denominata anche "*società*" o "*azienda*") con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via C. Pisacane n. 33/37, codice fiscale e partita iva 05374530482, nella persona del direttore generale Dott.ssa Maria Pia Filoni, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società rappresentata, assistita dal Rag. Lorenzo Gracci, consulente del lavoro

da una parte

e

- **FILCAMS-CGIL** di Firenze rappresentata dalle Signore Monica Biagiotti e Benedetta Mariani e le relative RSA D.sse Sara Porzio e Orietta Agnoletti
- **UILTUCS-UIL** di Firenze rappresentata dal Signor Giuseppe Franzone e la relativa RSA Sig. Gianmarco Rabatti e Francesco Di Caterino;

di seguito denominati tutti, congiuntamente, anche come "*sindacato*"

premesse che

- a) le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione aziendale avente contenuti economici volti al conseguimento di un incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione quale strumento utile per la crescita e la competitività della società nonché per accrescere il potere di acquisto dei lavoratori;
- b) le parti intendono quindi sottoscrivere un accordo per l'erogazione di un premio di risultato (di seguito, per brevità "PdR") regolamentato a livello aziendale, anche secondo quanto previsto dall'art. 56 del CCNL Assofarm – aziende municipalizzate applicato dalla società (cd. incentivo per la maggiore produttività), volto al conseguimento di un incremento di produttività, redditività, qualità ed efficienza dell'attività aziendale;
- c) è precipuo scopo della società premiare le azioni dei lavoratori i quali, con il loro apporto lavorativo, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) delle premesse;
- d) al fine di accrescere il potere di acquisto dei lavoratori le parti intendono sottoscrivere un accordo per l'erogazione di un PdR che possa essere assoggettato alla tassazione agevolata di cui alla L. n. 208/2015 e successive modificazioni, nella misura prevista dall'art. 1, comma 63, della L. n. 197/2022, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;

tutto ciò premesso si stipula il seguente accordo

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché inscindibile, del presente accordo.

Art. 2 - Nel rispetto dei principi enunciati nelle premesse e di quelli previsti dall'art. 56 del CCNL Assofarm – aziende municipalizzate applicato dalla società, con il presente accordo le parti convengono di definire, per il solo esercizio 2023, la struttura del PdR secondo i criteri specificati nei successivi articoli.

Art. 3 - Nell'ottica di incentivare sia la collaborazione tra tutto il personale aziendale che favorire il lavoro di gruppo si conviene che il premio venga determinato a livello di risultati aziendali e non di singolo settore o farmacia.

Art. 4 – L'erogazione del PdR, nelle misure stabilite agli articoli successivi, è vincolata ai seguenti criteri:

- a) l'erogazione del PdR è subordinata al conseguimento di un utile di esercizio 2023;
- b) sono destinatari del PdR i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato che, oltre ad essere in forza al momento dell'erogazione del PdR, siano stati in forza anche per almeno sei mesi nell'anno 2023;
- c) ai lavoratori con contratto a tempo parziale, il premio sarà ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra le ore settimanali previste dal contratto individuale e quelle previste dal CCNL per il tempo pieno. Il predetto calcolo verrà effettuato considerando l'orario contrattuale vigente nell'esercizio 2023. In caso di variazione di orario di lavoro nel corso del predetto esercizio la suddetta percentuale verrà opportunamente ponderata;
- d) il premio verrà corrisposto ai lavoratori proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio; sono considerati quale presenza i seguenti istituti: ferie e recuperi, permessi retribuiti, permessi sindacali e infortuni, astensione obbligatoria per congedo di maternità o di paternità;
- e) Ai fini dell'applicabilità della tassazione agevolata di cui alla L. n. 208/2015, nella misura prevista dall'art. 1, comma 63, della L. n. 197/2022, e secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2016, le parti individuano quale congruo periodo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi incrementali l'esercizio relativo all'anno 2022. Verranno pertanto confrontate le risultanze dei parametri applicati per il periodo 01/01/2023-31/12/2023 con i medesimi parametri applicati al periodo 01/01/2022-31/12/2022.

Art. 5 – L'importo del PdR massimo erogabile, sarà pari ad € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00).

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO BASE PER OGNI LIVELLO

Il PdR verrà ripartito tra i dipendenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, applicando i seguenti parametri di riproporzionamento

| LIVELLO | PARAMETRO LIVELLO |
|---------|-------------------|
| IQ | 148,67 |
| IS | 143,56 |
| IC | 137,14 |
| 1 | 127,68 |
| 2 | 113,29 |
| 3 | 107,54 |
| 4 | 100,00 |
| 5 | 92,11 |
| 6 | 86,01 |

L'importo base del premio per dipendente, si ottiene:

Importo Premio Totale Aziendale X Parametro Livello X Percentuale Part-Time x (giornate di presenza/giornate lavorabili 2023)

Somma Parametri Dipendenti

Le giornate di presenza saranno computate secondo i criteri previsti dall'art. 4) lettera d) del presente accordo.

M
B

[Signature]

[Signature]
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*


Art. 6 – L'unico indice utile per la determinazione del PdR, che verrà applicati a tutte le farmacie e attività della società nel loro complesso è costituito dall'incremento del fatturato realizzato nell'esercizio 2023 rispetto a quello dell'esercizio 2022 al netto di quanto costituito dalla vendita dei tamponi e dei vaccini.

Al raggiungimento dell'indice previsto verrà erogato l'intero importo del PdR.

Art. 7 – Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2023 verrà data comunicazione ai dipendenti del valore del PdR individuale maturato, che varrà liquidato nella prima busta paga utile dopo la predetta comunicazione.


Art. 8 – Il PdR non ha rilevanza al fine del computo del trattamento di fine rapporto né su alcun istituto contrattuale o legale diretto o indiretto, in quanto di tali aspetti è stato tenuto conto in fase di determinazione del PdR stesso.

Per Farmavaldarno S.p.A.




Per Filcams CGIL

Monica Biagiotti

Benedetta Mariani

Sara Polzio

Orietta Agnoletti


Per Uiltucs Uil


Giuseppe Franzone

Gianmarco Rabatti


Francesco Di Caterino

